

CONTRIBUTO UNIFICATO



10454/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

**Opposizione
stato
passivo.**

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 31173/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10454

Dott. UGO VITRONE - Presidente - Rep. 1680
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Ud. 14/03/2014
Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere - PU
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31173-2007 proposto da:

FERRARIS ANNA (c.f. FRRNNA66C46D122W), VAGO PAOLO
FRANCESCO (c.f. VGAPFR61A17F704Y), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso
l'avvocato FELICI MASSIMO, rappresentati e difesi
dall'avvocato MONICA FERMI, giusta procura speciale
per Notaio dott. AMEDEO FANTIGROSSI di CASTEL SAN
GIOVANNI (PIACENZA) - Rep.n. 107952 del 12.5.2011;

2014

625

- ricorrenti -

contro


FALLIMENTO ALPOL S.A.S. DI RIBOLDI GIUSEPPE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2167/2007 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/03/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 luglio 2007 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 31 agosto 2002 con cui il Tribunale di Lodi aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.a.s. ALIPOL di Riboldi Giuseppe proposta da Anna Ferraris e Paolo Francesco Vago avverso l'esclusione del credito di lire 103.342.563 del quale essi assumevano di essere titolari in quanto cessionari, in virtù di scrittura privata del 30 maggio 1998, del credito verso la società vantato dagli originari creditori Giovanni e Adele Riboldi. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: a) la legittimazione di Anna Ferraris e Paolo Francesco Vago a chiedere l'ammissione al passivo presupponeva l'accertamento della loro qualità di cessionari; b) il curatore, nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, assume la qualità di terzo, così che non possono essergli opposte le scritture prive di data certa anteriore al fallimento; c) la scrittura privata del 4 giugno 1998, recante in calce il timbro postale del successivo 5 giugno, non era idonea a conferire data certa alla scrittura del 30 maggio 1998, in quanto conteneva un generico riferimento ad una cessione di credito stipulata in quest'ultima data, insufficiente per affermare che si trattasse proprio della cessione sulla quale gli opposenti fondavano il loro

credito, tanto più che essi in altra causa avevano sostenuto che il riferimento riguardava altra cessione di credito.

Anna Ferraris e Paolo Francesco Vago propongono ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. Il fallimento della s.a.s. ALIPOL di Riboldi Giuseppe non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva escluso la certezza della data della cessione del 30 maggio 1998, malgrado né il primo giudice né la controparte avessero escluso che ad essa si riferiva la scrittura a data certa del 5 giugno 1998, ipotizzando illogicamente che il riferimento potesse riguardare altro credito ed altre parti.

Il motivo è inammissibile in quanto privo del momento di sintesi, richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 52 e 56 e seg. l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che fosse opponibile al fallimento soltanto una cessione di credito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, tanto più che la domanda di ammissione al

passivo era stata presentata congiuntamente dai cedenti e dai cessionari.

Il motivo è fondato. È vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte, «in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito» (e *plurimis* e da ultimo Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213). L'applicazione dell'art. 2704 c.c., tuttavia, discende dalla necessità di distinguere tra crediti concorsuali, cioè quei crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento che, per tale ragione, possono partecipare al concorso, come previsto dall'art. 52 l. fall., e crediti successivi che, ai sensi dell'art. 44 l. fall., sono inopponibili ai creditori. Ne consegue che nel caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione; il credito verso il fallito può, infatti, essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (come espressamente previsto dagli artt. 56, secondo comma, e 127, ultimo comma, l. fall. che prendono in considerazione le cessioni successive al fallimento, presupponendone l'efficacia e



limitandone gli effetti rispettivamente ai fini della compensazione e del diritto di voto nel concordato fallimentare). Neppure si può ipotizzare un rilievo della data della cessione sotto il profilo della opponibilità degli atti relativi alla circolazione dei diritti; la relativa disciplina, infatti, è diretta a dirimere il conflitto tra gli acquirenti, nel caso in cui lo stesso titolare abbia ceduto più di una volta il proprio diritto, ovvero il conflitto tra l'acquirente ed i creditori del venditore (art. 2914 c.c.). Ne consegue, sotto tale profilo, che l'art. 2704 c.c. può venire in rilievo, ai sensi dell'art. 45 l. fall., soltanto in caso di fallimento del cedente e non certamente nel caso, come quello in esame, di fallimento del debitore ceduto. In siffatta ipotesi si deve soltanto distinguere se il credito ceduto è stato o meno già ammesso al passivo fallimentare. In caso affermativo il cessionario dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 115 l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalla disciplina previgente (Cass. 15 luglio 2011, n. 15660). Nel caso, invece, in cui il credito ceduto non sia stato ancora ammesso al passivo il cessionario dovrà dare prova del credito ed anche della sua anteriorità al fallimento, ove venga in discussione la sua opponibilità (Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213) e



dovrà dare prova della cessione che sarà opponibile al fallimento anche nel caso in cui sia ad esso successiva, mentre l' anteriorità o meno della cessione, con l' esigenza della data certa, verrà in rilievo soltanto ai fini previsti dai citati artt. 56 e 127 l. fall.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in sede di accertamento del passivo fallimentare, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, secondo comma, l. fall.) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (art. 127, ultimo comma, l. fall.); al di fuori di tali ipotesi la cessione è opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura».

P . Q . M .

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2014.

il cons. estensore

Sergio Di Amato



il presidente

Mario Vitarone

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.6 MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano